*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 105° — Numero 180

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Venerdì, 24 luglio 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1964

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1964, n. 585.

**Istituzione della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso l'Università di Siena.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le leggi 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Siena intese ad ottenere l'istituzione della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali limitatamente ai corsi di laurea in Scienze biologiche ed in Scienze naturali;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le proposte anzidette;

Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato nel senso che viene istituita la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, limitatamente ai corsi di laurea in Scienze biologiche ed in Scienze naturali.

Le norme statutarie, concernenti l'ordinamento della nuova Facoltà sono approvate e contenute nel testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono attribuiti: *a*) n. 2 posti di professore di ruolo mediante modifica al riparto dei posti assegnati in organico alla Facoltà di medicina e chirurgia; *b*) n. 3 posti di assistente ordinario mediante trasferimento di altrettanti posti dalla Facoltà di medicina e chirurgia.

Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sarà approvata la convenzione stipulata tra l'Università di Siena e il Comune e l'Amministrazione provinciale di Siena per il finanziamento di un terzo posto di professore di ruolo.

Art. 3.

Alla retribuzione dei professori incaricati di insegnamenti della Facoltà anzidetta sarà provveduto con le modalità di cui all'art. 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e successive modificazioni.

La spesa relativa graverà sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 5.

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato anzidetto che cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo.

In ogni caso detto Comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio, e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalità indicate al primo comma del presente articolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1964

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio* 1964
*Atti del Governo, registro n.* 184, *foglio n.* 166. — VILLA

---

**Testo delle modifiche dello statuto relativo all'ordinamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali**

TITOLO I

Art. 1. — L'Università di Siena è costituita dalle seguenti Facoltà:

1) Facoltà di giurisprudenza;
2) Facoltà di medicina e chirurgia;
3) Facoltà di farmacia;
4) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

TITOLO VI

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Art. 29. — La Facoltà conferisce:

1) *La laurea in Scienze naturali*;
2) *La laurea in Scienze biologiche*.

La durata del corso degli studi, sia per la laurea in Scienze naturali che per la laurea in Scienze biologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o quello di maturità scientifica.

*Per la laurea in Scienze naturali*:

sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Mineralogia;
6) Geologia;
7) Geografia;
8) Botanica (biennale);
9) Zoologia (biennale);
10) Anatomia comparata;
11) Anatomia umana;
12) Fisiologia generale (biennale);

sono insegnamenti complementari:

1) Chimica teorica;
2) Biologia generale;
3) Istologia ed embriologia;
4) Chimica biologica;
5) Paleontologia;
6) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura);
7) Fisiologia vegetale;
8) Genetica;
9) Geografia fisica;
10) Petrografia;
11) Igiene;
12) Scienza dell'alimentazione.

*Per la laurea in Scienze biologiche*:

sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Botanica (biennale);
6) Zoologia (biennale);
7) Anatomia comparata;
8) Anatomia umana;
9) Istologia ed embriologia
10) Fisiologia generale (biennale);
11) Chimica biologica;
12) Igiene,

sono insegnamenti complementari:

1) Chimica fisica;
2) Biologia generale;
3) Genetica;
4) Psicologia;
5) Patologia generale;
6) Microbiologia;
7) Parassitologia;
8) Fisiologia vegetale;
9) Geologia;
10) Paleontologia;
11) Statistica;
12) Scienza dell'alimentazione.

Gli insegnamenti delle materie complementari istituiti dalla Facoltà sono consigliati per i vari anni di corso secondo il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti biennali di « Botanica » e di « Zoologia » comprendono tanto la « parte generale » quanto la « parte sistematica ».

L'insegnamento biennale di Botanica comporta due distinti esami, rispettivamente alla fine del primo ed alla fine del secondo anno.

Tutte le materie della Facoltà, per essere materie scientifiche, sono di indole dimostrativa e nel loro insegnamento l'esposizione dottrinale dovrà, finchè possibile, essere accompagnata da dimostrazioni sperimentali, da illustrazioni di preparati, di modelli e di tavole murali.

Oltre alle lezioni gli studenti dovranno anche seguire le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali ed in quelle complementari prescelte da ogni studente per il completamento statutario della sua preparazione.

Per le esercitazioni pratiche gli studenti potranno essere sottoposti al pagamento di un conributo stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà, a titolo di rimborso spese.

Gli esami di profitto si sosterranno per singole materie e debbono tendere ad accertare se lo studente possiede una buona conoscenza della materia e dei metodi di indagine inerenti.

Per quanto concerne la sequenza degli esami, si suggerisce di seguire l'ordinamento consigliato dalla Facoltà tenendo fermo che:

1) l'esame di Chimica generale ed inorganica dovrà essere sostenuto dopo quello di Istituzioni di matematiche e dopo quello di Fisica;

2) l'esame di Fisiologia generale dovrà seguire quelli di Anatomia comparata e di Anatomia umana;

3) gli esami di Anatomia umana e di Anatomia comparata per la laurea in Scienze biologiche, dovranno seguire quello di Istologia ed Embriologia;

4) l'esame di Chimica biologica (anche se scelto come complementare per la laurea in Scienze naturali) dovrà essere sostenuto dopo quelli di Fisica, di Chimica generale e di Chimica organica;

5) l'esame di Mineralogia, per la laurea in Scienze naturali, dovrà seguire quello di Chimica generale ed inorganica;

6) l'esame di Geologia, per la laurea in Scienze naturali, dovrà seguire quello di Mineralogia.

Nel III e nel IV anno di corso gli studenti sono tenuti a frequentare come interni uno degli Istituti nel quale sono impartite regolari lezioni per i rispettivi corsi di laurea.

Lo studente, superati gli esami nelle materie fondamentali ed almeno in 4 tra le materie complementari potrà essere ammesso a sostenere l'esame di laurea.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta presentata dal candidato alla Segreteria almeno 10 giorni prima della data fissata dalla Facoltà per lo inizio degli esami di laurea, e contenente l'esposizione di indagini scientifiche, eseguite dal candidato nell'Istituto ove questo ha svolto i due anni di internato.

Il preside, ricevuta la dissertazione, designa, tenendo conto della competenza, almeno tre commissari per la discussione alla quale peraltro tutti i componenti la Commissione potranno prendere parte.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1964, n. 586.

**Regolamento della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 30 novembre 1961, n. 1326;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della liquidazione delle indennità e dei premi di cui all'art. 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326:

*a*) il periodo di servizio di durata superiore a sei mesi, è computato per un anno intero;

*b*) il periodo di sospensione penale e disciplinare dall'impiego e dal servizio non è computato. Parimenti non è computato il periodo di sospensione precauzionale dall'impiego o dal servizio seguito da condanna penale o da sanzioni disciplinari di stato.

Art. 2.

La misura della liquidazione spettante agli iscritti alla Cassa ufficiali della Guardia di finanza e al Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza per ogni anno di servizio prestato nel Corpo viene stabilita in ciascun esercizio finanziario, con l'osservanza delle norme seguenti:

*a*) si accerta l'entità delle entrate affluite a ciascun ente, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, nei tre esercizi finanziari precedenti a quello in corso e se ne determina la media annuale. A tal fine le entrate annuali sono calcolate al netto della quota destinata al fondo di riserva ed aumentate dell'avanzo netto di gestione di cui al successivo art. 3;

*b*) si determina la media annuale delle cessazioni dal servizio verificatesi nello stesso triennio, in ciascun grado;

*c*) si determina il numero massimo degli anni di servizio che è possibile prestare in ciascun grado, deducendolo dalla differenza tra il limite di età stabilito per il collocamento a riposo e quello minimo richiesto per l'arruolamento nel Corpo;

*d*) si moltiplicano fra di loro le cifre che, ai sensi delle precedenti lettere *b*) e *c*), indicano, per ciascun grado, la media delle cessazioni dal servizio e il periodo massimo di permanenza in servizio. I relativi prodotti sono aumentati, per gli iscritti al Fondo di previdenza, di due o di quattro decimi per i gradi nei quali il periodo massimo di permanenza in servizio sia superiore, rispettivamente, a 30 ed a 35 anni. Si sommano quindi i prodotti ottenuti;

*e*) si divide la media delle entrate, determinata ai sensi della lettera *a*), per la somma determinata ai sensi della precedente lettera *d*). Il quoziente così ottenuto rappresenta la misura della liquidazione per ogni anno di servizio. Tale cifra, per gli iscritti al Fondo di previdenza è aumentata di due o di quattro decimi, a seconda che il numero degli anni di servizio prestati sia superiore rispettivamente, a 30 oppure a 34 anni e sei mesi.

La somma complessiva destinata a permettere le singole liquidazioni viene iscritta nell'annuale bilancio di previsione.

Art. 3.

Dalle entrate annuali di cui all'art. 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza, è dedotta una somma pari al 5% per costituire un fondo di riserva fino a che questo non abbia raggiunto un importo pari alla media di tali entrate nel triennio precedente. I Consigli di amministrazione dei due Enti possono stabilire che i rispettivi fondi di riserva siano portati ad una consistenza maggiore, purchè questa non superi il triplo del minimo anzidetto. Fino al raggiungimento dei limiti suddetti sono utilizzati gli eventuali avanzi di gestione risultanti alla fine di ogni esercizio.

I fondi di riserva sono impiegati:

*a*) per integrare la liquidazione spettante per ogni anno di servizio quando risulti di misura inferiore di almeno il 15% a quella erogata nell'esercizio precedente;

*b*) per far fronte a maggiori erogazioni determinate da cessazioni dal servizio superiori alla media triennale calcolata nelle previsioni.

I fondi di riserva, se vengono diminuiti per qualsiasi ragione devono essere reintegrati a norma del primo comma.

Art. 4.

Le indennità e i premi di cui all'art. 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, sono corrisposti agli iscritti alla Cassa ufficiali e al Fondo di previdenza cessati dal servizio a decorrere dal 12 gennaio 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *luglio* 1964
*Atti del Governo, registro n.* 184, *foglio n.* 158. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1964, n. 587.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali, sono aggiunti quelli di:

20) Biologia delle razze umane;
21) Meccanica dello sviluppo;
22) Ecologia;
23) Fitogeografia;
24) Citogenetica;
25) Biologia molecolare;
26) Embriologia degli invertebrati;
27) Istochimica;
28) Parassitologia.

L'art. 30 contenente norme relative alla propedeuticità delle materie del corso di laurea in Scienze naturali, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 30. — Lo studente non può essere ammesso:

all'esame di Genetica se non ha superato quello di Zoologia generale;

agli esami di Patologia vegetale e Fitogeografia se non ha superato quelli di Botanica generale e di Botanica sistematica;

all'esame di Fisiologia vegetale se non ha superato quelli di Botanica generale, di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica;

agli esami di Embriologia chimica e sperimentale, Meccanica dello sviluppo ed Embriologia degli invertebrati se non ha superato quello di Istologia ed Embriologia;

agli esami di Antropologia e Paleontologia se non ha superato quello di Anatomia comparata;

all'esame di Chimica molecolare se non ha superato quello di Chimica biologica;

all'esame di Chimica fisica se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica;

all'esame di Biologia delle razze umane se non ha superato quello di Zoologia generale;

all'esame di Ecologia se non ha superato quelli di Zoologia generale e di Zoologia sistematica;

all'esame di Citogenetica se non ha superato quello di Genetica;

all'esame di Entomologia agraria se non ha superato quelli di Zoologia generale, di Zoologia sistematica, di Botanica generale e di Botanica sistematica;

all'esame di Geografia fisica se non ha superato quello di Geografia;

all'esame di Paleontologia umana se non ha superato quello di Anatomia comparata.

Art. 31. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche, sono aggiunti quelli di:

19) Biologia delle razze umane;
20) Meccanica dello sviluppo;
21) Ecologia;
22) Fitogeografia;
23) Citogenetica;
24) Biologia molecolare;
25) Embriologia degli invertebrati;
26) Istochimica.

L'art. 32, contenente norme relative alla propedeuticità delle materie del corso di laurea in Scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente:

« Lo studente non può essere ammesso:

all'esame di Genetica se non ha superato quello di Zoologia generale;

agli esami di Patologia vegetale e Fitogeografia se non ha superato quelli di Botanica generale e di Botanica sistematica;

all'esame di Fisiologia vegetale se non ha superato quelli di Botanica generale, di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica;

agli esami di Embriologia chimica e sperimentale, Meccanica dello sviluppo ed Embriologia degli invertebrati se non ha superato quello di Istologia ed Embriologia;

agli esami di Antropologia e Paleontologia se non ha superato quello di Anatomia comparata;

all'esame di Chimica molecolare se non ha superato quello di Chimica biologica;

all'esame di Chimica fisica se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica;

all'esame di Biologia delle razze umane se non ha superato quello di Zoologia generale;

all'esame di Ecologia se non ha superato quelli di Zoologia generale e di Zoologia sistematica;

all'esame di Citogenetica se non ha superato quello di Genetica;

all'esame di Geologia se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica;

all'esame di Parassitologia se non ha superato quelli di Zoologia generale e di Zoologia sistematica;

all'esame di Patologia generale se non ha superato quelli di Fisiologia generale 1ª e di Fisiologia generale 2ª ».

Art. 35. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia sono aggiunti quelli di:

14) Microbiologia;
15) Fisiologia vegetale;
16) Biologia generale;
17) Chimica farmaceutica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1964*
*Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 165.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 588.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS. Crocifisso, in contrada Montagnola del comune di Acri (Cosenza).**

N. 588. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di San Marco e Bisignano in data 1° luglio 1963, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia del SS. Crocifisso, in contrada Montagnola del comune di Acri (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964*
*Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 134.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 589.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS. del Lume e della Pace, in frazione Cesta del comune di Copparo (Ferrara).**

N. 589. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferrara in data 15 settembre 1963, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 16 dicembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS. del Lume e della Pace, in frazione Cesta del comune di Copparo (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964*
*Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 132.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1964, n. 590.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Cappellania curata autonoma ed indipendente della Madonna delle Vittorie, in contrada Sant'Onofrio del comune di Campli (Teramo).**

N. 590. Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Teramo in data 13 novembre 1962, integrato con altro decreto del 21 agosto 1963 e con due dichiarazioni rispettivamente del 1° settembre e 13 novembre 1963, relativo alla erezione della Cappellania curata autonoma ed indipendente della Madonna delle Vittorie in contrada Sant'Onofrio del comune di Campli (Teramo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964*
*Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 131.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1964, n. 591.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dello Spirito Santo, nel comune di Francavilla Fontana (Brindisi).**

N. 591. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1964, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Oria in data 15 agosto 1947, integrato con dichiarazione dell'11 dicembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia dello Spirito Santo, nel comune di Francavilla Fontana (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964*
*Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 133.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1964, n. 592.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, nel comune di Savona.**

N. 592. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1964, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe, nel comune di Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964*
*Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 127.* — VILLA

---

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1964.

**Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere principali ed accessorie necessarie all'ampliamento della centrale telefonica di Mantova.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1925, n. 2359 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, modificato con decreto legislativo 28 agosto 1924, n. 1369 e 7 maggio 1925, n. 646;

Vista la convenzione stipulata l'11 dicembre 1957, fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società interregionale piemontese e lombarda per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Visto l'art. 180 del Codice postale e telegrafico approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la domanda in data 29 aprile presentata dalla Stipel intesa ad ottenere la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità delle opere principali e accessorie necessarie per l'ampliamento dell'edificio e degli impianti della Centrale telefonica di Mantova;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili le opere, principali e accessorie, necessarie allo ampliamento della centrale telefonica di Mantova della concessionaria Stipel.

Art. 2.

Le espropriazioni e i lavori di cui all'articolo precedente dovranno iniziarsi entro diciotto mesi dalla data del presente decreto e dovranno essere ultimati entro ulteriori diciotto mesi dal loro inizio.

Roma, addì 4 maggio 1964

*Il Ministro*: Russo

(5726)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1964.

**Retribuzioni medie mensili ai fini contributivi per il personale percentualista dipendente da aziende alberghiere ed esercizi pubblici della provincia di Vicenza.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6 -, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, dipendente dalle aziende alberghiere ed esercizi pubblici della provincia di Vicenza, sono determinate nelle misura stabilite nelle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1964

*Il Ministro*: Bosco

---

TABELLA A

**Salari medi convenzionali per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Vicenza.**

| Categorie del personale | Categoria degli esercizi | | |
|---|---|---|---|
| | Alberghi di 1ª categoria | Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria | Alberghi di 3ª e 4ª categoria e pensioni di 2ª e 3ª categoria |
| 1ª categoria | 60.000 | 54.000 | — |
| 2ª categoria | 50.000 | 45.000 | 43.000 |
| 3ª categoria: | | | |
| oltre 20 anni | 38.000 | 36.000 | 34.000 |
| da 18 a 20 anni | 32.000 | 30.000 | 28.000 |
| inferiori ai 18 anni | 28.000 | 26.000 | 24.000 |

TABELLA *B*

**Salari medi convenzionali per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente da ristoranti, trattorie, caffè, bars, della provincia di Vicenza.**

| Categoria del personale | Categoria degli esercizi | |
|---|---|---|
| | Esercizi di 2ª e 3ª categoria | Esercizi di 4ª categoria |
| 1ª categoria . . . . . . . . . . . . | 50.000 | — |
| 2ª categoria . . . . . . . . . . . . | 45.000 | 38.000 |
| 3ª categoria . . . . . . . . . . . . | 40.000 | 30.000 |

*Note:*

Le retribuzioni medie sopra determinate sono ragguagliate a 26 giornate mensili lavorative e s'intendono comprensive di tutti gli elementi comunque facenti parte della retribuzione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BUSCO

(5721)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1964.

**Sostituzione del presidente dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, con il quale è stato istituito l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Vista la legge 11 luglio 1952, n. 1055, di ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281;

Visto lo statuto del predetto Ente, approvato con decreto ministeriale 10 maggio 1947 e modificato con decreti ministeriali 7 maggio 1948 e 13 dicembre 1952;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1964, n. 10083, di nomina del prof. ing. Aldo Ramadoro a presidente dell'Ente per il triennio 1964-1966;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del predetto, il quale ha presentato le dimissioni a seguito della sua elezione a presidente della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Considerata l'opportunità di procedere alla nomina del nuovo presidente in persona del prof. dott. Decio Scardaccione, per un triennio, decorrente dalla data del presente decreto;

Decreta:

Il prof. Decio Scardaccione è nominato presidente dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, per un triennio, in sostituzione del prof. ing. Aldo Ramadoro, dimissionario.

Roma, addì 24 giugno 1964

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

(5756)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1964.

**Determinazione dei salari medi convenzionali ai fini contributivi per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e locande dei comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese e località Prunetta nel comune di Piteglio.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6 -, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e locande dei comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese e località Prunetta del comune di Piteglio, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° luglio 1963.

Roma, addì 24 giugno 1964

*Il Ministro*: Bosco

**Salari medi convenzionali per la determinazione del contributo dovuto agli istituti assicuratori per il personale non impiegatizio degli alberghi, pensioni e locande dei comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese e località Prunetta del comune di Piteglio.**

| Categoria del personale | Categoria di esercizi | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1ª categoria | 2ª categoria | 3ª categoria | 4ª categoria e locande |
| ALTA STAGIONE: luglio, agosto | | | | |
| 1ª categoria . . . . | 72.000 | 67.000 | — | — |
| 2ª categoria . . . . | 61.000 | 57.500 | 50.000 | 46.500 |
| 3ª categoria . . . . | 55.500 | 47.000 | 38.500 | 35.500 |
| MEDIA STAGIONE: gennaio, febbraio e marzo | | | | |
| 1ª categoria . . . . | 62.500 | 48.000 | — | — |
| 2ª categoria . . . . | 48.500 | 40.500 | 37.500 | 32.500 |
| 3ª categoria . . . . | 46.500 | 34.000 | 31.000 | 26.000 |
| BASSA STAGIONE: aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre | | | | |
| 1ª categoria . . . . | 50.500 | 44.000 | — | — |
| 2ª categoria . . . . | 38.000 | 35.500 | 33.000 | 29.000 |
| 3ª categoria . . . . | 31.000 | 27.000 | 28.000 | 26.000 |

*N.B.*

*a*) La presente tabella non si applica ai dipendenti con qualifica impiegatizia.

*b*) Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi dei ratei relativi alla gratifica natalizia, nonchè del valore per vitto e alloggio.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(5720)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1964.
**Nomina di tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale dell'Istituto Mobiliare Italiano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, fra l'altro, la composizione del Collegio sindacale dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e determina il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 31 del vigente statuto dell'Istituto predetto;

Considerato che, in seguito alla decadenza dalla carica, per compiuto periodo di nomina, del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo occorre provvedere alla sua ricostituzione per gli esercizi 1964-65, 1965-66 e 1966-67;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono nominati sindaci effettivi dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), con sede in Roma, i signori:

dott. Innocenzo Zitelli, in rappresentanza del Ministero del tesoro; dott. Raffaele Cusmai, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile; dottor Giuseppe Sapienza, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio.

Sono nominati sindaci supplenti dell'Istituto medesimo i signori:

dott. Felice Ruggiero e dott. Domenico Pessolano, in rappresentanza del Tesoro.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1966-67.

Roma, addì 27 giugno 1964

*Il Ministro*: Colombo

(5776)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1964.
**Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Pontedera (Pisa).**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 55 in data 20 aprile 1964, ricevuta dalla Prefettura di Pisa il 6 maggio 1964 al n. 5009/4/IV, con la quale il Consiglio comunale di Pontedera (Pisa) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Pontedera (Pisa) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Pontedera (Pisa).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti

giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Pisa, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Pisa, o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 3 luglio 1964

*Il Ministro*: MEDICI

(5729)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1964.

**Nomina del presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, ed in particolare l'art. 6 dello statuto medesimo, concernente la nomina del presidente dello Istituto precitato;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1964, concernente la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto;

Vista la deliberazione in data 30 giugno 1964, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto succitato ha designato il consigliere dott. Ferruccio Lanfranchi per la carica di presidente dell'Istituto medesimo;

Ritenuto di procedere alla nomina del presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola »;

Decreta:

Il dott. Ferruccio Lanfranchi è nominato presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1964

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(5719)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1964.

**Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Muratori scalpellini braccianti ed affini », con sede in Premilcuore (Forlì), e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società cooperativa « Muratori scalpellini braccianti ed affini », con sede in Premilcuore (Forlì), dalle quali si rileva che le attività dell'Ente predetto sono insufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *B*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Muratori scalpellini braccianti ed affini », con sede in Premilcuore (Forlì), costituita in data 12 dicembre 1947, per rogito notaio Pietro Ravaioli, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. rag. Stelio Giannini ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1964

*Il Ministro*: BOSCO

(5632)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1964.

**Nomina di un membro nel Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari;

Visto l'art. 8 della legge predetta, secondo cui alla sostituzione di membri elettivi del Consiglio di amministrazione dell'Ente, cessati dalla carica nel corso del quinquennio per qualsiasi motivo, si provvede con i candidati che, « nella graduatoria dei voti risultata nell'ultima elezione, seguono i membri eletti »;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1963, con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Ente succitato;

Vista la nota n. 10139/D del 6 febbraio 1964, con la quale l'Ente suddetto ha comunicato che il consigliere, dott. Aldo Del Monte è deceduto;

Visto l'esito delle elezioni dei rappresentanti degli iscritti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente da parte dell'assemblea nazionale nella riunione dell'11 novembre 1962, quale risulta proclamato nel relativo processo verbale;

Visto che il dott. Giovanni Tarantino nella graduatoria dei candidati alla carica di consigliere, risultante dal predetto processo verbale, segue immediatamente lo ultimo dei membri eletti, nominati con il proprio decreto del 9 marzo 1963 sopra indicato;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Decreta:

Il dott. Giovanni Tarantino è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, in sostituzione del dott. Aldo Del Monte, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1964

*Il Ministro*: Bosco

(5718)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1964.

**Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella XVII Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle Esposizioni;

Visti gli artt. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, numero 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle Esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal Presidente dell'Ente organizzatore dell'Esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella XVII Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale, che avrà luogo a Bolzano dall'11 al 21 settembre 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 luglio 1964

p. *Il Ministro*: De' Cocci

(5640)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1964.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazioni sulla vita, per il caso di invalidità e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazioni sulla vita per il caso d'invalidità e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « Italiana Vita », con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte od invalidità, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 9 luglio 1964

p. *Il Ministro*: De' Cocci

(5707)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1964.

**Approvazione di condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società « Compagnie Riunite di Assicurazione », con sede in Torino.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Compagnie Riunite di Assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di po-

lizza per l'adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario, da applicare alle tariffe in forma ordinaria, attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario, da applicare alle tariffe in forma ordinaria attualmente in vigore, presentate dalla Società « Compagnie Riunite di Assicurazione », con sede in Torino.

Roma, addì 10 luglio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(5705)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1964.

**Decorrenza delle nomine di membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori del Consorzio per il canale Milano-Cremona-Po.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con cui venne istituito il Consorzio del canale-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla legge 24 agosto 1941, numero 1044, ed in particolare, l'art. 2 di tale legge con cui si stabilisce la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori del detto Consorzio;

Visto il decreto ministeriale n. 1908/2087, in data 14 marzo 1963, con il quale l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giovanni Licata ed il direttore di divisione dell'A. C. dott. Alberto Nuvoloni vennero nominati componenti del Consiglio di amministrazione del detto Consorzio ed il dott. Guglielmo Biasiotti, ispettore generale dell'A.C. venne nominato membro del Collegio dei revisori di detto Ente, in rappresentanza di questo Ministero « per un quadriennio »;

Considerato che il quadriennio di nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori del detto Consorzio deve ritenersi iniziato dalla data di entrata in vigore della citata legge 10 ottobre 1962 e cioè dal 29 novembre 1962 e che, pertanto, occorre regolarizzare i suddetti provvedimenti la cui efficacia non può comunque protrarsi oltre la scadenza del quadriennio (28 novembre 1966);

Ritenuta l'opportunità di procedere, in conseguenza delle mutate esigenze di servizio, alla sostituzione negli incarichi di consiglieri di amministrazione e di revisore dei conti dei dottori Alberto Nuvoloni e Guglielmo Biasiotti con l'ispettore generale dott. Luigi Gallici e con il pari grado dott. Michele Lupo;

Decreta:

Art. 1.

La nomina dell'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giovanni Licata quale componente del Consiglio di amministrazione per il Consorzio per il canale Milano-Cremona-Po deve intendersi effettuata a decorrere dalla data del decreto ministeriale 1908/2087 e precisamente dal 14 marzo 1963 e con scadenza il 28 novembre 1966.

Art. 2.

Le nomine del direttore di divisione dell'A.C. dottor Alberto Nuvoloni quale componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio per il canale Milano-Cremona-Po, nonchè quella del dott. Guglielmo Biasiotti, ispettore generale dell'A.C. quale membro del Collegio dei revisori di detto Ente devono intendersi effettuate a decorrere dalla data del decreto ministeriale n. 1908/2087 e precisamente dal 14 marzo 1963 e con scadenza alla data del presente decreto.

Art. 3.

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 novembre 1966 l'ispettore generale dell'A. C. dott. Luigi Gallici è nominato, ai termini dell'art. 2 della legge n. 1549, citata nelle premesse, componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po in rappresentanza di questo Ministero in sostituzione del dott. Alberto Nuvoloni.

Art. 4.

A decorrere dalla stessa data e fino al 28 novembre 1966 l'ispettore generale dell'A. C. dott. Michele Lupo, è nominato a' termini dell'art. 2 della ripetuta legge n. 1549 componente del Collegio dei revisori del succitato Consorzio in sostituzione del dott. Guglielmo Biasiotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1964

*Il Ministro*: PIERACCINI

(5730)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1964.

**Sostituzione di un membro effettivo nel Comitato speciale per gli assegni familiari.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 54 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, concernente il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1962, con il quale è stato costituito il Comitato speciale per gli assegni familiari ai sensi della legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del membro effettivo rappresentante dei datori di lavoro del commercio e delle professioni ed arti in seno al Comitato stesso, comm. Enrico Meledandri, deceduto;

Sentita la Organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il dott. Gaetano Albanese è chiamato a far parte del Comitato speciale per gli assegni familiari, quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio e delle professioni ed arti in sostituzione del comm. Enrico Meledandri, deceduto.

Roma, addì 14 luglio 1964

*Il Ministro*: BOSCO

(5778)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Annullamento di ricompensa al valor militare

*Decreto presidenziale 18 aprile 1964 registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1964 registro n. 3 Presidenza, foglio n. 97*

Il decreto presidenziale 18 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1957, registro n. 14 Presidenza, foglio n. 178, concernente il conferimento della medaglia d'argento al valor militare « alla memoria » del maresciallo dei carabinieri Pepicelli Franco di Giuseppe è annullato, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

(5784)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Piero Martini, nato a Prato il 16 gennaio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze il 16 marzo 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(5603)

Il dott. Piero Oblieght, nato a Genova il 18 dicembre 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo rilasciatogli dalla Università di Pisa il 12 maggio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(5604)

La dott.ssa Giovanna Credali, nata a Parma il 6 luglio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatole dalla Università di Bologna il 15 febbraio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(5605)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Rua », con sede in frazione San Marco di Preturo di L'Aquila.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 luglio 1964, il rag. Aurora Liberatore nata Laurenzi viene nominata liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 10 dicembre 1955, in sostituzione del rag. Gabriele Paolucci, dimissionario.

(5792)

### Annullamento del provvedimento ministeriale in data 23 maggio 1964, concernente lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, della Società cooperativa agricola « La Rinascita », con sede in Cariati (Cosenza), e la nomina di un commissario liquidatore.

Con decreto in data 8 luglio 1964 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stato annullato il precedente provvedimento ministeriale in data 23 maggio 1964, con il quale la Società Cooperativa Agricola « La Rinascita », con sede in Cariati (Cosenza), era stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile e il sig. Antonio Branca nominato commissario liquidatore.

(5791)

### Scioglimento della Società cooperativa mista « Fra assegnatari di Casalnuovo di Capalbio », con sede in Orbetello (Grosseto).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 luglio 1964, la Società cooperativa mista « Fra assegnatari di Casalnuovo di Capalbio » con sede in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito La Gamba in data 25 agosto 1952 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Gerardo Antonucci funzionario dell'Ente Maremma.

(5793)

### Scioglimento della Società cooperativa « Di consumo operaia di Treppio », con sede in Treppio di Sambuca Pistoiese (Pistoia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 luglio 1964, la Società cooperativa « Di consumo operaia di Treppio », con sede in Treppio di Sambuca Pistoiese (Pistoia), costituita per rogito Cappellini in data 29 settembre 1920 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del geom. Pratesi Raffaello residente in Piteglio.

(5794)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Autorizzazione all'acquisto di un terreno da parte dell'Ente lombardo per il potenziamento zootecnico e la bonifica sanitaria degli allevamenti bovini, con sede in Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1964 registrato alla Corte dei conti addì 6 giugno 1964, registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 357, l'Ente Lombardo per il potenziamento zootecnico e la bonifica sanitaria degli allevamenti bovini, con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare per L. 157.800.000 un terreno, per erigere un Centro tori, di una superficie di circa Ha. 49, riportato in catasto del comune di Casalpusterlengo, sezione censuaria di Zorlesco, con i mappali 293/*a*, 296/*a*, 297-300-301-202/*b*, 303/*c*, 303/*d*, 297½, 293/*c*, 296/*c*, 295/*b*, 299/*b*, 294, 293/*b*, 295/*a*, 296/*b*, 299/*a*, 305, 294½, 302/*a*, 303/*b*, 303/*a*, 304, 310, 306, 307/*A*.

(5796)

### Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di L'Aquila

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, n. 7521/2036, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione al comune di L'Aquila della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » in L'Aquila, estesa mq. 14.715 riportata in catasto alla particella n. 453 del foglio di mappa n. 28 e nella planimetria tratturale con coloratura in verde.

(5741)

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio successivo, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 235, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 24 ottobre 1960 dal signor Giuseppe De Cesare, avverso il provvedimento ministeriale in data 15 aprile 1960, con il quale gli veniva confermata l'attribuzione della qualifica di impiegato di concetto di 2ª classe della ex Sezione provinciale dell'alimentazione di Napoli, a decorrere dal 1º novembre 1947.

(5738)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio successivo, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 236, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 7 dicembre 1961 dal signor Alberto Principe, avverso il decreto ministeriale in data 22 dicembre 1959, con il quale il ricorrente veniva inquadrato, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 199, nel ruolo ad esaurimento della carriera ausiliaria per i Servizi dell'alimentazione, con la qualifica di usciere.

(5739)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - NAPOLI

### Approvazione del piano di zona del comune di Apice

Con decreto provveditoriale n. 42692 in data 10 luglio 1964, è stato approvato, con stralcio delle zone attinenti alle attrezzature ospedaliere, industriali, mercantili ed artigianali, il piano di zona del comune di Apice, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto sono state respinte le opposizioni a firma di:

1) Zanobi Castelluccio; 2) Perriello-Zampelli Gennaro ed i ricorsi prodotti da: 1) Perriello-Zampelli Gennaro; 2) Pepe Vittorio, in quanto superate dalle decisioni prese al riguardo dalla Delegazione speciale per le zone terremotate in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici; mentre non danno luogo a provvedere le opposizioni a firma di: 1) Ambrosini Vittorio; 2) Ambrosini Federico; 3) Ambrosini Alberto in quanto riguardante aree non comprese nel piano di zona.

(5735)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

### Corso dei cambi del 23 luglio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,89 | 624,90 | 624,89 | 624.92 | 624.85 | 624,90 | 624,92 | 624,90 | 624,88 | 624.90 |
| $ Can. | 577,65 | 578,05 | 577,80 | 578,075 | 577 — | 577,35 | 578,05 | 577,70 | 577,75 | 577,75 |
| Fr Sv. | 144,53 | 144,54 | 144,56 | 144,51 | 144.55 | 144,52 | 144,5275 | 144,55 | 144,56 | 144,55 |
| Kr. D. | 90,32 | 90,35 | 90,33 | 90,34 | 90,45 | 90.32 | 90,32 | 90,35 | 90,34 | 90,35 |
| Kr. N. | 87,29 | 87,31 | 87,31 | 87,31 | 87,37 | 87,30 | 87,30 | 87,30 | 87,32 | 87,32 |
| Kr. Sv. | 121,62 | 121,65 | 121,60 | 121,6575 | 121,40 | 121,61 | 121,65 | 121,65 | 121,69 | 121,65 |
| Fol. | 172,93 | 172,89 | 172,90 | 172,92 | 172,85 | 172,96 | 172,92 | 172,90 | 172,90 | 172,90 |
| Fr. B. | 12,56 | 12,562 | 12,565 | 12,563 | 12,555 | 12,55 | 12,5595 | 12,55 | 12,56 | 12,56 |
| Franco francese | 127,52 | 127,53 | 127,52 | 127.5325 | 127,50 | 127,53 | 127,525 | 127,52 | 127.52 | 127,53 |
| Lst | 1742,15 | 1742,60 | 1742.40 | 1742.225 | 1742 — | 1742,08 | 1742,175 | 1742,60 | 1742,75 | 1742,65 |
| Din. occ. | 157,23 | 157,25 | 157,25 | 157,25 | 157,20 | 157,22 | 157,255 | 157,25 | 157,27 | 157,25 |
| Scell. Austr. | 24.21 | 24,21 | 24.215 | 24.21375 | 21,15 | 24,21 | 24,21375 | 24,20 | 24.20 | 24,20 |
| Escudo Port. | 21,72 | 21,72 | 21,72 | 21,72875 | 21,90 | 21,73 | 21,72 | 21,73 | 21,72 | 21,72 |

### Media dei titoli del 23 luglio 1964

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 105,15 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 94,25 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 77,975 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 88,925 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 81,25 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 82,70 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 81,375 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1965) | 99,35 |
| Id. 5 % ( » 1º aprile 1966) | 98,875 |
| Id. 5 % ( » 1º gennaio 1968) | 99,30 |
| Id. 5 % ( » 1º aprile 1969) | 99,10 |
| Id. 5 % ( » 1º gennaio 1970) | 99,50 |
| Id. 5 % ( » 1º gennaio 1971) | 99,90 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1º ottobre 1966) | 98,825 |

*Il Contabile del portafoglio dello Stato*: ZODDA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 23 luglio 1964

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,92 |
| 1 Dollaro canadese | 578,062 |
| 1 Franco svizzero | 144,519 |
| 1 Corona danese | 90,33 |
| 1 Corona norvegese | 87,305 |
| 1 Corona svedese | 121,654 |
| 1 Fiorino olandese | 172,92 |
| 1 Franco belga | 12,561 |
| 1 Franco francese | 127,529 |
| 1 Lira sterlina | 1742,20 |
| 1 Marco germanico | 157,252 |
| 1 Scellino austriaco | 24,214 |
| 1 Escudo Port. | 21,724 |

AVVISO DI RETTIFICA

Nel prospetto dei Cambi medi dell'Ufficio italiano dei cambi del giorno 16 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 17 luglio 1964 la quotazione della: 1 Corona norvegese 87,35; deve intendersi sostituita da: 1 Corona norvegese 87,335.

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso a posti di segretario comunale della qualifica iniziale indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1963.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 1° luglio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a posti di segretario comunale di seconda classe in prova;

Visto il decreto ministeriale in data 18 novembre 1963 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Viste le norme sulle preferenze nei pubblici concorsi;

Vista la graduatoria di merito formata dalla suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604,

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per titoli a posti di segretario comunale di seconda classe in prova nell'ordine appresso indicato:

| N. | Candidato | | Punti | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Guasticchi Giancarlo | punti | 78,56 | su 120 |
| 2. | Bertino Francesco | » | 76,99 | » |
| 3. | Del Giudice Enrico | » | 73,72 | » |
| 4. | Di Massa Pelino | » | 67,83 | » |
| 5. | Morabito Antonino | » | 65,50 | » |
| 6. | Messana Calogero | » | 65,42 | » |
| 7. | Fantoni Antonio | » | 65,28 | » |
| 8. | Angelico Carlo | » | 59,30 | » |
| 9. | Giarrizzo Francesco | » | 59,16 | » |
| 10. | Ghezzo Lino Eugenio, ex combatt. | » | 58,91 | » |
| 11. | Vadalà Antonino | » | 58,08 | » |
| 12. | Bartellini Pierino | » | 56,24 | » |
| 13. | Coletti Giancarlo | » | 55,16 | » |
| 14. | Latella Lorenzo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 55 — | » |
| 15. | Bergamasco Andrea | » | 55 — | » |
| 16. | Inzerilli Michelangelo | » | 54,75 | » |
| 17. | Nardelli Antonio | » | 54,58 | » |
| 18. | Rossini Michele | » | 54,08 | » |
| 19. | Manconi Giovanni Antonio | » | 54 — | » |
| 20. | Rizzo Giuseppe | » | 53,33 | » |
| 21. | Cardamone Attilio | » | 53,18 | » |
| 22. | Arnese Natale | » | 53,12 | » |
| 23. | Nassetti Floriano | » | 53 — | » |
| 24. | Nabacino Lelio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n 604 | » | 52,50 | » |
| 25. | Arru Bartoli Francesco | » | 52,50 | » |
| 26. | De Simone Nicola | » | 52,33 | » |
| 27. | Basile Terige, ex combattente | » | 52,22 | » |
| 28. | Tonzani Mario | » | 52,17 | » |
| 29. | Dassisti Giuseppe | » | 52,16 | » |
| 30. | Soldatini Irio | » | 52,02 | » |
| 31. | Lagoni Attilio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 52 — | » |
| 32. | Morreale Angelo | » | 52 — | » |
| 33. | Goggi Maurilio | » | 51,83 | » |
| 34. | Masi Alfredo, orfano di guerra, articolo 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 51,52 | » |
| 35. | Bighè Mario | » | 51,52 | » |
| 36. | Bonomelli Bruno, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 51,02 | » |
| 37. | Longo Salvatore | » | 51,02 | » |
| 38. | Garavaglia Fausto, ex combattente, reduce prigionia, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50,89 | » |
| 39. | Franzini Giovanni | » | 50,89 | » |
| 40. | Rossi Olivio, ex combattente, articolo 15, legge 8 giugno 1962 n. 604 | » | 50,83 | » |
| 41. | Ferrara Gabriele, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50,83 | » |
| 42. | Macripò Carmelo | » | 50,83 | » |
| 43. | Stracquadanio Angelo | punti | 50,76 | su 120 |
| 44. | Gozzi Rino, orfano di guerra | » | 50,70 | » |
| 45. | D'Errico Pasquale, ex combattente, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50,66 | » |
| 46. | Melloni Lorenzo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50,66 | » |
| 47. | Rinalducci Pietro, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50,66 | » |
| 48. | Nacchi Vincenzo | » | 50,66 | » |
| 49. | Zanirato Bruno Enzo | » | 50,58 | » |
| 50. | Quintabà Franco | » | 50,56 | » |
| 51. | Viappiani Angiolino, ex combattente, reduce prigionia, 3 croci di guerra | » | 50,52 | » |
| 52. | Quaranta Domenico | » | 50,51 | » |
| 53. | Eramo Francescantonio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50,50 | » |
| 54. | Poli Walter | » | 50,50 | » |
| 55. | Dal Bello Bruno | » | 50,41 | » |
| 56. | Vauthier Ettore, ex combattente croce merito guerra | » | 50,39 | » |
| 57. | Cervellione Michele S., art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50,33 | » |
| 58. | Pagano Gino, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50,33 | » |
| 59. | Barbaro Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50,33 | » |
| 60. | Agnello Gaspare | » | 50,33 | » |
| 61. | Cortesi Pietro G. | » | 50,28 | » |
| 62. | Quartuccio Bruno | » | 50,22 | » |
| 63. | Pizzoferrato Ezio, art 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50,16 | » |
| 64. | Borghese Pierino Aldo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50,16 | » |
| 65. | Pallagrosi Pietro | » | 50,16 | » |
| 66. | Iuppa Luigi, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50,10 | » |
| 67. | Magnani Luciano | » | 50,10 | » |
| 68. | Basile Luigi, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50,08 | » |
| 69. | Ugolotti Enrico | » | 50,08 | » |
| 70. | Giannuzzi Luigi Emilio | » | 50,04 | » |
| 71. | Mondino Luigi, partigiano combattente, croce merito guerra, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50 — | » |
| 72. | De Marzo Giuseppe, ex combattente, croce merito guerra, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50 — | » |
| 73. | D'Ermilio Tommaso, ex combattente, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50 — | » |
| 74. | Vicentelli Giovanna in Baffi, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50 — | » |
| 75. | Morgione Mario, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50 — | » |
| 76. | Bianchi Elia Pietro, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50 — | » |
| 77. | Frazzetto Angelino, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50 — | » |
| 78. | Carlassara Pier Giovanni, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50 — | » |
| 79. | Casarano Vittorio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 50 — | » |
| 80. | Andena Giuseppe | » | 50 — | » |
| 81. | Feola Umberto | » | 49,33 | » |
| 82. | Galietti Vincenzo | » | 48,53 | » |
| 83. | Vecchi Ottorino | » | 48,50 | » |
| 84. | Romeo Salvatore | » | 48,33 | » |
| 85. | Donadonibus Giorgio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 48,16 | » |
| 86. | Antonazzo Silvio | » | 48,16 | » |
| 87. | Lancia Alberto | » | 48 — | » |
| 88. | Palmieri Angelo Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 47,50 | » |
| 89. | Cottarelli Fernando | » | 47,50 | » |
| 90. | Nucci Felice | » | 47,43 | » |
| 91. | Piroddi Sergio | » | 47,10 | » |
| 92. | Blini Maurizio | » | 47 — | » |
| 93. | De Luca Umberto | » | 46,55 | » |
| 94. | Rivarolo Roberto | » | 46,18 | » |
| 95. | Bertini Vincenzo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 | » | 46,16 | » |

96. Brandi Giacomo Guido, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . punti 46,16 su 120
97. Accalai Renzo . . . . . » 46,16 »
98. Ciccodicola Pasquale . . . . . » 46,08 »
99. Ciocchetta Ivo . . . . . » 46,02 »
100. Guardi Ferdinando, profugo . . » 45,69 »
101. Siervo Giuseppe . . . . . » 45,40 »
102. Russo Mariano . . . . . » 45,16 »
103. Palumbo Arnaldo . . . . . » 45,06 »
104. Comini Guido, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . . » 45 — »
105. Greco Francesco . . . . . » 45 — »
106. Magnani Nello . . . . . » 44,85 »
107. Berardinone Nicolino . . . . . » 44,33 »
108. Sambati Antonio . . . . . » 44,20 »
109. Ponsetti Giovanni, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 44,16 »
110. Di Giovanni Francesco . . . » 44,16 »
111. Malfitana Alfio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . . » 44 — »
112. Restivo Girolamo . . . . . » 44 — »
113. Labella Giuseppe . . . . . » 43,93 »
114. Dragotto Antonino G. . . . . . » 43,78 »
115. Lattanzi Pietro . . . . . » 43,74 »
116. Tullo Paolo . . . . . » 43,49 »
117. Scilinguo Vincenzo . . . . . » 43,33 »
118. Cappato Raffaello . . . . . » 43,16 »
119. Giunta Gaetano . . . . . » 43,12 »
120. Farrauto Vincenzo . . . . . » 43,10 »
121. Vitagliano Umberto . . . . . » 43,04 »
122. Palmieri Sergio . . . . . » 43,02 »
123. D'Aversa Salvatore . . . . . » 42,95 »
124. Sorrentini Alfredo . . . . . » 42,83 »
125. Gambarota Ovidio . . . . . » 42,66 »
126. De Angelis Prandino . . . . . » 42,56 »
127. Greco Raffaele, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 42,50 »
128. Boncaldo Carmelo . . . . . » 42,50 »
129. Pazzaglia Mario Agostino . . . . » 42,48 »
130. Bonaldi Omero, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 42 — »
131. Seminara Alfio . . . . . » 42 — »
132. Tenca Contardo . . . . . » 41,83 »
133. Bordin Antonio . . . . . » 41,70 »
134. Pitaro Francesco . . . . . » 41,50 »
135. Cantalupo Giuseppe . . . . . » 41,33 »
136. Maccarini Michele . . . . . » 41,30 »
137. Mangiafridda Pietro . . . . . » 41,01 »
138. Da Canal Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 41 — »
139. Sinisgalli Michele . . . . . » 41 — »
140. Geraci Salvatore Mariano . . . . » 40,87 »
141. Barbaro Giosafatte . . . . . » 40,58 »
142. Lorenzoni Leto, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 40,50 »
143. Ponzetti Savino, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . . » 40,50 »
144. Colacicco Francesco . . . . . » 40,50 »
145. Mastria Antonio . . . . . . » 40,33 »
146. Pecorini Lando . . . . . » 40,30 »
147. Bozzola Aurelio . . . . . » 40,28 »
148. Arcuri Raffaele . . . . . » 40,16 »
149. Arena Francesco . . . . . . » 40,02 »
150. Barcella Mario, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . . » 40 — »
151. Orizio Giovanni, art. 15 legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . . » 40 — »
152. Angius Salvatore . . . . . . » 40 — »
153. Potenza Saverio . . . . . » 39,85 »
154. Crisafulli Michele . . . . . » 39,66 »
155. Zamboni Battista, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 39,50 »
156. Rancan Antonio . . . . . . » 39,50 »
157. Mallica Giovanni . . . . . . » 39,33 »
158. De Luca Aniello . . . . . . » 39,16 »
159. Tropiano Antonio . . . . . . » 39,06 »
160. Santeramo Gioacchino . . . . . » 39 — »
161. Andruet Gelsomino . . . . . » 38,87 »
162. Zisa Andrea . . . . . . . » 38,83 »
163. Arnone Salvatore . . . . . . » 38,59 »
164. Donati Cesare . . . . . . » 38,52 »
165. Vendramini Ottorino, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . punti 38,50 su 120
166. Rogato Daniele, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 38,50 »
167. Ferrari Mario . . . . . . » 38,50 »
168. Romano Giacomo . . . . . . » 38,41 »
169. De Matteis Vincenzo L. D., art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . » 38 — »
170. Tomasino Giovanni . . . . . » 38 — »
171. Pili Ovidio . . . . . . . . » 37,74 »
172. Danese Guido . . . . . . » 37,43 »
173. Breda Ennio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 37,33 »
174. Ghignoni Giovanni, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 37,33 »
175. Tatangelo Carlo . . . . . . » 37,33 »
176. Sarno Mario . . . . . . . » 37 — »
177. Crotti Giulio . . . . . . . » 36,78 »
178. Luceri Marcello . . . . . . » 36,66 »
179. Vitali Bassano . . . . . . » 36,52 »
180. Scardellato Orazio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 36,50 »
181. Sarrocco Claudio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 36,50 »
182. Errico Pasquale . . . . . . » 36,50 »
183. Congiu Antonino . . . . . . » 36,35 »
184. Aloigi Luciano . . . . . . » 36,34 »
185. Solci Omobono . . . . . . » 36,33 »
186. Callegari Luigi . . . . . . » 36,04 »
187. Nobile Francesco . . . . . . » 36,02 »
188. Sorci Romeo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . . » 36 — »
189. Cosenza Ugo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . . » 36 — »
190. Corridoni Gianfranco, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 36 — »
191. Wasserer Carlo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 36 — »
192. Di Pietro Adamo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 36 — »
193. Di Berardino Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 36 — »
194. Regina Aldo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 36 — »
195. Lentini Graziano C. . . . . . » 36 — »
196. Peretto Ivone, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . . » 35,16 »
197. Guido Alfredo . . . . . . » 35,16 »
198. Barucco Vittorio . . . . . . » 35,06 »
199. Lipari Carla . . . . . . . » 35 — »
200. Zara Celestino . . . . . . » 34,85 »
201. Bignotti Pietro . . . . . . » 34,74 »
202. Martinelli Augusto . . . . . » 34,33 »
203. Mozzato Sante . . . . . . » 34,10 »
204. Galassini Pietro, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 34 — »
205. Mandarano Luigi . . . . . » 34 — »
206. Gamalero Gian Luigi, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 33,83 »
207. Longo Vincenzo . . . . . . » 33,83 »
208. Spagliccia Renato . . . . . » 33,33 »
209. Maggio Francesco . . . . . » 33,29 »
210. Paparozzi Edoardo . . . . . » 33,18 »
211. Danzo Mario, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . . » 33 — »
212. Maggio Salvatore . . . . . . » 33 — »
213. Conforti Domenico . . . . . » 32,83 »
214. Salurso Erasmo . . . . . » 32,76 »
215. Guadagnini Valentino . . . . » 32,66 »
216. Lanzieri Ugo . . . . . . . » 32,16 »
217. Marra Aldo . . . . . . . » 32,02 »
218. La Spisa Rosa in Cavera . . . » 32 — »
219. Tropepi Francesco . . . . . » 31,93 »
220. Tola Francesco . . . . . . . 31,66 »
221. Camiolo Giovanni . . . . . » 31,22 »
222. Lerro Domenico, orfano di padre deceduto per infermità contratta in servizio . . . . . . . » 31,18 »
223. Butera Antonio . . . . . . » 31,16 »
224. Cuoco Emilio . . . . . . » 31,14 »
225. Ceschia Aldo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . . » 31 —

226. Vessichelli Modestino, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . punti 31 — su 120
227. Vecchione Mario Raffaele . . . » 31 — »
228. Bonfiglio Salvatore » 30,66 »
229. Vanacore Vincenzo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . » 30,50 »
230. Droghetti Adriano » 30,50 »
231. Trinchera Giuseppe F., ex combattente, invalido guerra, reduce prigionia » 30,33 »
232. Napoli Beniamino . . . » 30,23 »
233. Giudici Sergio . . » 30 — »
234. Salvemini Pasquale . . . » 29,83 »
235. Gobbini Brunello . . . » 29,67 »
236. Pifferi Francesco . . » 29,60 »
237. Buoncristiani Giovanni B. . » 29,50 »
238. Molinari Tullio M. » 28,66 »
239. Magrotti Vittorio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 28,50 »
240. Mazza Aquilino » 28,50 »
241. Russo Menotti » 28,38 »
242. Velardo Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 28,33 »
243. Moretti Franco, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 28,33 »
244. Chiofalo Raffaele » 28,33 »
245. Berti Renzo » 28,18 »
246. Di Giglio Luigi » 28,16 »
247. Fara Cesare » 28,06 »
248. Ricci Franco . » 28 — »
249. Lea Licinio » 27,83 »
250. Pollini Franco » 27,66 »
251. De Meo Guido, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 27,50 »
252. Colanzi Gino . » 27,50 »
253. Allione Giacomo Vittorio » 27,35 »
254. Chiricosta Luigi » 27,33 »
255. Galdino Antonino » 27,28 »
256. Resci Luigi » 27,18 »
257. Cazzato Carmelo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 27 — »
258. Caputo Domenico, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 27 — »
259. Bondi Giuseppe » 27 — »
260. Spampinato Francesco » 26,83 »
261. Zucco Andrea, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 26,52 »
262. Visco Pasquale . » 26,52 »
263. Spaila Innocenzo . . » 26,50 »
264. Deriu Italo . . » 26,33 »
265. Graziano Giancarlo . » 26,08 »
266. Ferraro Giovanni . » 26,04 »
267. De Virgiliis Vincenzo, art. 15, legge 1962, n. 604 » 26 — »
268. Zuccher Arrigo, profugo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 26 — »
269. Di Pinto Domenico, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 26 — »
270. Gandola Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 26 — »
271. Pica Giovanni, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . » 26 — »
272. Delussu Ernesto . » 26 — »
273. Bolis Pietro . . . . » 25,83 »
274. Toso Mario . . . » 25,74 »
275. Garlatti Bruno . . » 25,54 »
276. Prearo Cesare . . » 25,50 »
277. Lazzari Giano Umberto » 25,33 »
278. Gadaleta Angelo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 25 — »
279. Mantovani Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . » 25 — »
280. Girardi Silvio . . . » 25 — »
281. Lo Re Francesco . . . . » 24,95 »
282. Mazzucchi Stellio . . . . » 24,83 »
283. Ferronato Egidio . » 24,66 »
284. Bellese Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 24,50 »
285. Iurato Salvatore . . . » 24,50 »
286. Calbi Carlo . . . » 24,38 »
287. Schwienbacher Adolfo . . . » 24,33 »
288. Lupi Nicola . . . . . » 24,22 »
289. Gallio Galliano punti 24,20 su 120
290. Castagna Renato, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 24,16 »
291. Giuliani Tarcisio, art. 15, legge 8 giugno 1962 n. 604 » 24,16 »
292. Spartà Gaetano . . . » 24,16 »
293. Gambini Angelo . . » 24,10 »
294. Forgione Alberto, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 24 — »
295. Trabucco Gabriele, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 24 — »
296. Rolandi Carlo Ercole, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 24 — »
297. Mennuni Raffaele, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 24 — »
298. Pascarelli Vittorio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 24 — »
299. Petrera Arnaldo, orfano di guerra, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 24 — »
300. Rizzo Guglielmo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 24 — »
301. Cargioli Giuseppe, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 24 — »
302. Angelli Domenico . . . » 24 — »
303. Galli Benito . » 23,50 »
304. Tombolato Giuseppe . » 23,33 »
305. Milani Celso » 23 — »
306. Pesente Mario, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 22,66 »
307. Pappalardo Giulio » 22,66 »
308. De Rubeis Antonio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 22,50 »
309. Zappalà Giovanni » 22,50 »
310. Guido Giuseppe » 22,16 »
311. Campesato Pietro » 22,12 »
312. Cantarelli Remigio » 22,10 »
313. Uranelli Ludovico » 22 — »
314. Diamante Francesco . » 21,06 »
315. Morosi Vittorio Ugo . . » 21,60 »
316. Bottura Carla » 21,54 »
317. Berrettini Gianluigi » 21,50 »
318. Mosconi Graziano, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 21,16 »
319. Mori Ferdinando . » 21,16 »
320. De Carlo Renato . » 21,06 »
321. Brusatin Leo Fernando, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 21 — »
322. Valsecchi Giovanni . » 21 — »
323. Spadaccini Carlo . » 20,83 »
324. Palmieri Guido . . . . . » 20,68 »
325. Rovelli Giuseppe . » 20,66 »
326. De Dominicis Raffaele » 20,50 »
327. Scalone Damiano Epifanio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 20,16 »
328. Mariani Luigino » 20,16 »
329. Manganelli Enrico » 20,06 »
330. Scalzo Guido, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 20 — »
331. Petroncelli Vincenzo . » 20 — »
332. Romano Attilio . . » 19,66 »
333. Camerini Alessandro . . » 19,52 »
334. Brandolini Pier Angelo » 19,33 »
335. Artesini Adelmo » 19,10 »
336. Santoro Michele, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 19 — »
337. Cardarelli Antonio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 19 — »
338. Pizzutilo Vitantonio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 19 — »
339. Licata Decimo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 19 — »
340. Cioffi Nazzareno . . . . . » 19 — »
341. Padula Angelo . . . . . . » 18,50 »
342. Ciccone Luigi . . . . . . . » 18,28 »
343. Luisi Mario . . . . . . . » 18 — »
344. Rampello Alfonso » 17,87 »
345. Saladino Francesco, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 17,83 »
346. Minei Italo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 17,83 »
347. Fin Emilio . . . . . . . » 17,83 »

348. Cerchiaro Antonio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . punti 17,70 su 120
349. Strianese Eugenio . . . . . » 17,70 »
350. Grottola Tommaso . . . . . » 17,66 »
351. Tedesco Eliodoro . . . . . » 17,54 »
352. Folini Benito, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 17,50 »
353. Mazzuca Antonio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 17,50 »
354. Lorusso Nicola, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 17,50 »
355. Norcia Angiolino, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 17,50 »
356. Battisti Aldo . . . . . . » 17,50 »
357. Fenocchio Renato . . . . . » 17,35 »
358. Fiorucci Francesco, art. 15, legge giugno 1962, n. 604 . . . . » 17,33 »
359. Martina Rolando . . . . . » 17,33 »
360. Cremonte Gian Luigi . . . . » 17,10 »
361. Scrolavezza Fernando . . . . » 17,06 »
362. Bertoletti Angelo . . . . » 17 — »
363. Di Grazia Albino Vittorio . . . » 16,83 »
364. Giocoli Francesco . . . . » 16,66 »
365. Carcascio Silvano, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 16,50 »
366. Zanchi Salvatore, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 16,50 »
367. Bray Pietro, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . . » 16,50 »
368. Sparber Enrico . . . . . . » 16,50 »
369. Peghini Giuliano, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 16,33 »
370. Rossi Leone Antonio . . . . » 16,33 »
371. Albanese Bruno . . . . . » 16,26 »
372. Valiante Antonio . . . . . » 16,20 »
373. Salvi Paolo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 16,16 »
374. Cavazzuti Virginio . . . . » 16,16 »
375. Troiani Berardo, art. 15 legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 16 — »
376. Bergamo Luigi, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 16 — »
377. Goio Gianfranco, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 16 — »
378. Castellaro Rodolfo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 16 — »
379. Giurato Pier Domenico, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . » 16 — »
380. Alteri Giovanni . . . . . » 16 — »
381. D'Amato Vincenzo . . . . » 15,68 »
382. Falasca Antonino . . . . » 15,50 »
383. Lapetina Rosario . . . . . » 15,28 »
384. Monfè Angelo . . . . . » 15,18 »
385. Pastore Pietro Valdo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . » 15,16 »
386. Manfredi Renato, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 15,16 »
387. Marascio Elio . . . . . » 15,16 »
388. Grossi Carlo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 15,08 »
389. Maccioni Achille, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 15,08 »
390. Bonfanti Angelo . . . . . » 15,08 »
391. D'Amore Simone . . . . . » 15,02 »
392. De Pietro Fernando, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 15 — »
393. Colagrande Sandro, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 15 — »
394. Boccalone Salvatore, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 15 — »
395. Murano Giovanni, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 15 — »
396. Bianchini Carlo . . . . . » 15 — »
397. Manfredi Paolo . . . . . » 14,70 »
398. Luongo Nicola . . . . . » 14,68 »
399. Mocciola Luigi . . . . . » 14,66 »
400. Maffei Giuseppe . . . . . . » 14,53 »
401. Capizzi Vincenzo . . . . . . » 14,50 »
402. Sabato Giuseppe Rocco . . . . » 14,39 »
403. De Nicola Carlo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 14,33 »
404. Salurso Ettore . . . . . . » 14,33 »
405. De Paola Salvatore, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . punti 14,16 su 120
406. Melocco Giuliano . . . . . » 14,16 »
407. Ceccarelli Augusto . . . . . » 14,06 »
408. Castagna Giovanni . . . . . » 14,04 »
409. Tirro Salvatore Paolo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . » 14 — »
410. Lucaferri Domenico, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 14 — »
411. Iocca Salvatore, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 14 — »
412. Biancardi Orazio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 14 — »
413. La Rosa Antonio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 14 — »
414. Zamputi Pierino, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 14 — »
415. Ragona Giuseppe . . . . . . » 14 — »
416. Raviol Angelo . . . . . . . » 13,85 »
417. Iorio Francesco . . . . . . » 13,76 »
418. Lo Savio Giovanni . . . . . » 13,68 »
419. Vescia Francesco, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . . » 13,50 »
420. Marcheluzzo Andrea, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 13,50 »
421. Del Bene Federico Maria, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . » 13,50 »
422. Bazzano Girolamo . . . . . » 13,50 »
423. Accardi Antonino . . . . . . » 13,26 »
424. Zucca Giuseppe Paolo . . . . » 13,18 »
425. Di Nicola Carmine, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 13,16 »
426. Gianvecchio Benedetto . . . . . » 13,16 »
427. De Mori Brulino . . . . . . » 13 — »
428. Costa Aimone . . . . . . » 12,90 »
429. Bencivenni Marco . . . . . » 12,85 »
430. Ferrone Alessandro, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 12,83 »
431. Pellizzieri Silvano, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 12,83 »
432. Pulli Abele, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . . . » 12,83 »
433. Petti Michele, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 12,83 »
434. Gelvatti Giovanni . . . . . » 12,83 »
435. Romagnoli Mario Felice D. . . » 12,72 »
436. Depetris Desiderio . . . . . » 12,70 »
437. Schlagenauf Davide, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 12,66 »
438. Ghisoli Giancarlo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 12,66 »
439. Garofalo Ambrogio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 12,66 »
440. Piccolo Silvano . . . . . . » 12,66 »
441. Calvarese Adamo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 12,50 »
442. Roselli Ivo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . . » 12,50 »
443. Marzilli Franco, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 12,50 »
444. Di Salvo Liborio . . . . . . » 12,50 »
445. Sortino Edoardo . . . . . . » 12,35 »
446. Martini Alfio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 12,33 »
447. Palmisani Domenico . . . . . » 12,33 »
448. Albanese Giuseppe . . . . . » 12,18 »
449. Giangrossi Mariassunta, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 12,16 »
450. Celsa Maria Benedetto S., art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . » 12,16 »
451. Masciotta Vittorio . . . . . » 12,16 »
452. Filippini Reginaldo . . . . . » 12,03 »
453. Cifone Francesco, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 12,02 »
454. Polito Rosario . . . . . . » 12,02 »
455. Zoletto Giancarlo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 12 — »
456. Guerra Equità, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 12 — »
457. Napolitano Felice Enrico, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . » 12 — »
458. Mastella Ruggero, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 12 — »

459. Spallina Vito Armando, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . punti 12 — su 120
460. Mazzitelli Domenico . . . . . » 12 — »
461. Masino Pasquale . . . . . » 11,83 »
462. Angioni Avelio . . . . . » 11 — »
463. Modica Sebastiano . . . . . » 10,16 »
464. Schiavini Pasquale . . . . . » 10 — »
465. Lapomarda Antonio L. . . . . » 9,50 »
466. Raschellà Francesco . . . . . » 9,37 »
467. Vita Rita Elena . . . . . » 8,91 »
468. Guerra Francesco . . . . . » 8,89 »
469. Cirillo Rocco . . . . . » 8,52 »
470. Pisani Italo Vittorio . . . . . » 8,35 »
471. Grimaldi Giuseppe . . . . . » 8,33 »
472. Sacco Alberto . . . . . » 8,30 »
473. Crivellari Massimino . . . . . » 8 — »
474. Babuin Gian Paolo . . . . . » 7,50 »
475. Capirchio Giovanni . . . . . » 7,16 »
476. Poli Sergio . » 7,08 »
477. Cavicchia Fiorindo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 7 — »
478. De Cesare Cesare Adriano A. » 7 — »
479. Malfitano Angelo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 6,50 »
480. Rosa Loreto . . . . . » 6,50 »
481. De Cicco Giovanni . . . . . » 6,33 »
482. Martucci Umberto . . . . . » 6,16 »
483. Buoninconti Matteo . . . . . » 6,10 »
484. Accardi Giuseppe . . . . . » 6,04 »
485. Cannazza Saverio . . . . . » 6 — »
486. Martini Tiziano . . . . . . » 5,99 »
487. Fasanaro Carlo . . . . . » 5,88 »
488. Russo Rosa . . . . » 5,85 »
489. Parla Giovanni » 5,66 »
490. Cuculo Bellarmino, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 5,50 »
491. Mongillo Angelo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 5,50 »
492. Scotece Mario Michele » 5,50 »
493. Esposito Tommaso, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . » 5,33 »
494. Catalfamo Giuseppe . . . . » 5,33 »
495. Lo Schiavo Giovanni . . . » 5,16 »
496. Grasso Antonino . . . . » 5 — »
497. Alecci Maria . » 4,97 »
498. Di Giuseppe Ciro » 4,66 »
499. Nozzolillo Giovanni, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 » 4,50 »
500. Bettini Romano . » 4,50 »
501. Stoppiello Carmine . . . . » 4,47 »
502. Giorgetti Timo . » 4,16 »
503. Pagani Alfredo » 4,06 »
504. Tricarico Giovanni, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . » 4 — »
505. Di Stefano Nicola, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 60 4. . » 4 — »
506. Lupi Mario . . . . » 4 — »
507. Innamorato Eliseo . . . . . » 3,95 »
508. Giannuzzi Francesco . . . . . » 3,56 »
509. Saddi Giustino . . . . » 3,54 »
510. Brucculeri Gregorio . . . . » 3,37 »
511. Brodesco Giacinto Giovanni . . . » 3,08 »
512. Scarfone Stefano . . . . . » 3 — »
513. Galia Giuseppe . . . . . » 2,50 »
514. Di Cello Egidio . . . . » 2,44 »
515. Riccardi Riccardo . . . . » 2,22 »
516. Magistrali Romano . . . . » 2,20 »
517. Mocchi Giovanni . . . . » 2,18 »
518. Parisi Michele . . . . » 2,01 »
519. Massa Mario, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 2 — »
520. Mancini Vincenzo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 2 — »
521. Arsillo Alfredo . . . . . . » 2 — »
522. Bassani Probo . » 1,18 »
523. Chindamo Michele, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 1 — »
524. Battisti Diego . . . » 1 — »
525. Vita Ruffino, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 0,83 »
526. Tedesco Dante, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . punti 0,83 su 120
527. Priolo Vincenzo, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . » 0,83 »
528. Esposito Elia . . . . . . . » 0,83 »
529. Fanfoni Mario . . . . . » 0,68 »
530. Piscopo Giuseppe . . . . . » 0,66 »
531. Vari Vito . . . . . . » 0,53 »
532. Angelone Giuseppe, orfano di padre deceduto per causa di servizio . » 0,52 »
533. D'Agostino Rodolfo, orfano di guerra, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . . . . . » 0,50 »
534. Piterà Francesco . . . . . » 0,50 »
535. Frarricciardi Antonio . . . . . » 0,35 »
536. Passiante Pasquale, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . » 0,33 »
537. Gatto Carlotta, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . . » 0,33 »
538. Colucci Stefano . . . . . . » 0,33 »
539. Alleva Giovanni . . . . . » 0,16 »
540. Mezzi Egidio, art. 15, legge 8 giugno 1962, n. 604 . . . . . . . » 0 — »
541. Mancuso Giuseppe . . . . . » 0 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1964

(5549) p. *Il Ministro*: AMADEI

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Concorso a quattro posti di operaio permanente di prima categoria (operai specializzati) nel ruolo dei salariati del Ministero della marina mercantile.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 5 marzo 1963, n. 367, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, ed in particolare l'art. 54, riguardante gli orfani di guerra;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, nonchè la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, recante provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1962, n. 42, che stabilisce la tabella organica dei salariati dell'Amministrazione della marina mercantile;

Considerata la necessità di ricoprire le vacanze attualmente esistenti nella suddetta tabella organica;

Esaminate le esigenze funzionali dell'Amministrazione della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a quattro posti di operaio permanente di 1ª categoria (operai specializzati) nel ruolo dei salariati del Ministero della marina mercantile ripartiti nelle seguenti qualifiche di mestiere:

Conducente di automezzi con patente di guida per autoveicoli delle categorie *D* ed *E* . . posti n. 2
Padrone di motoscafi velocissimi . . . » » 2

Totale posti n. 4

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana;

*b*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le esenzioni e le elevazioni del limite massimo previste dalle vigenti disposizioni. Si prescinde da tale limite per i dipendenti di ruolo dello Stato;

*c*) buona condotta;

*d*) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

I candidati devono essere in possesso del certificato di compimento degli studi elementari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale nella forma rispettivamente indicata nei due schemi annessi al presente decreto (allegato *A*: per i candidati estranei all'Amministrazione dello Stato e allegato *B*: per i candidati in atto già salariati di ruolo dello Stato) dovranno pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 3ª, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1) per la quale intende concorrere.

Qualora il candidato intenda concorrere per più qualifiche di mestiere, dovrà produrre separate domande;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a concorsi, nonchè a precedenza o a preferenza nella assunzione;

9) di essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi d'istruzione obbligatoria.

Nella domanda stessa il candidato dovrà altresì:

*a*) indicare il suo preciso recapito ed il Comune di attuale residenza.

Il Ministero della marina mercantile non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

*b*) dichiarare se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi.

La firma che il candidato apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra indicate ovvero prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

I candidati ammessi al concorso dovranno essere in possesso dei seguenti titoli professionali:

*a*) *per la qualifica di conducente di automezzi*:
patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;

*b*) *per la qualifica di padrone di motoscafi velocissimi*:
attestato comprovante il possesso del titolo professionale marittimo di « conduttore di motoscafi ».

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda.

I requisiti che danno titolo di precedenza e di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti nelle sedi che il Ministero si riserva di stabilire e nei giorni che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, ad un esame teorico-pratico per l'accertamento dell'abilità professionale nella qualifica di mestiere prescelta.

Detto esame teorico-pratico consisterà:

*a*) *per la qualifica di conducente di automezzi*:
in una prova orale nella quale il concorrente dovrà dimostrare la conoscenza delle norme del Codice della strada nonchè dei meccanismi che compongono gli autoveicoli e da una prova pratica di guida;

*b*) *per la qualifica di padrone di motoscafi velocissimi*:
in una prova orale nella quale il concorrente dovrà dimostrare la conoscenza della lettura delle carte nautiche nonchè la teoria sul funzionamento dei vari tipi di motore installati a bordo di motoscafi e motobarche e da una prova pratica in mare, entro e fuori dal porto.

Gli esami teorico-pratici anzidetti, non si intenderanno superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20.

I risultati di tali prove serviranno di base per la formazione della graduatoria di merito.

Art. 7.

I candidati che avranno superato le prove di cui all'articolo precedente, saranno sottoposti a visita medica da parte di una Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine a disimpegnare le mansioni proprie della qualifica di mestiere alla quale concorrono. La visita medica comprenderà anche un esame psicotecnico completo.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice per l'accertamento dell'abilità professionale e la Commissione medica per l'idoneità fisica dei candidati saranno nominate con decreto ministeriale, a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata per ciascuna qualifica di mestiere in base alla votazione riportata nell'esame teorico-pratico di cui al precedente art. 5, tenuto conto dei titoli di precedenza o di preferenza stabiliti dalle norme vigenti.

All'uopo, i candidati che avranno superato la prova suindicata e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al lavoro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi all'esame teorico-pratico, ovvero ad accertamenti sanitari, sono a carico dei concorrenti stessi.

Art. 12.

I candidati dichiarati vincitori del concorso e riconosciuti fisicamente idonei dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 3ª, Roma, entro il termine perentorio *di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione* che ad essi sarà fatta dal Ministero, i seguenti documenti redatti su carta legale:

*A*) certificato di compimento degli studi d'istruzione obbligatoria in originale o copia autentica notarile;

*B*) attestato comprovante il titolo professionale in originale o copia autentica notarile, rilasciato dalle competenti autorità;

*C*) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

*D*) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Sindaco del Comune di origine o di residenza;

*E*) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*F*) certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

*G*) *documento militare*:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa).

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualche motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

*a*) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

*b*) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal *foglio di congedo;*

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

*a*) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal Sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

*b*) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre; ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I concorrenti che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo i casi, i relativi documenti.

I documenti di cui alle lettere *D*), *E*) ed *F*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi di quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti *i requisiti prescritti saranno nominati in prova* per il periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 14.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1964

*Il Ministro*: SPAGNOLLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1964*
*Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 127.* — PRIORA

---

ALLEGATO « A »

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dai candidati estranei all'Amministrazione dello Stato e da inviare al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 3ª, Roma, entro il termine stabilito dall'art. 3 del bando).

*Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 3ª* — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . residente in . . . . . . . (provincia di . . . . . . .), via . . . . . . n. . . presa visione del bando di concorso a quattro posti di operaio permanente di 1ª categoria (operai specializzati) nel ruolo dei salariati di codesta Amministrazione, di cui al decreto ministeriale in data 5 marzo 1964, chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di . . . . . . . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) non ha riportato condanne penali; (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

5) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . . . . .;

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, a sensi dell'art. 2 del bando, perchè . . . . . . . .; (indicare i motivi che danno diritto all'aumento dei limiti di età);

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Data . . . . . . .

Firma . . . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . (La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono).

*NB.* — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di partecipazione al concorso a quatro posti di operaio permanente di 1ª categoria (operai specializzati) ».

Roma, addì 5 marzo 1964

*Il Ministro*: SPAGNOLLI

ALLEGATO « B »

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 200 dai candidati in atto già salariati di ruolo dello Stato e da inviare al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 3ª, Roma, entro il termine stabilito dall'art. 3 del bando).

*Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 3ª* — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . . . . .) il . . . . . . . . . . in atto operaio permanente di . . categoria, con la qualifica di . . . . . . alle dipendenze del . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . . . . n. . . presa visione del bando di concorso a quattro posti di operaio permanente di 1ª categoria (operai specializzati) nel ruolo dei salariati di codesta Amministrazione, di cui al decreto ministeriale in data 5 marzo 1964, chiede di essere ammesso al concorso per la qualifica di mestiere di . . . . . .

Data . . . . . . . .

Firma . . . . . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . . . . . . . . .

Timbro dell'Amministrazione di appartenenza.

Visto, si autentica la firma del sig. . . . . . . . operaio permanente di . . . . categoria (indicare la qualifica di mestiere . . . . . . .).

Firma del capo ufficio
o del direttore del servizio
. . . . . . . . . . .

*NB.* — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di partecipazione al concorso a quattro posti di operaio permanente di 1ª categoria (operai specializzati) ».

Roma, addì 5 marzo 1964

(5427) *Il Ministro*: SPAGNOLLI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LIGURIA

**Concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio degli Uffici dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, sito in Genova, via A. Finocchiaro Aprile.**

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717, e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto ministeriale n. 1319 del 26 aprile 1962, con il quale è stato approvato il progetto generale di variante per la costruzione dell'edificio uffici dipendenti del Ministero dei lavori pubblici in Genova ed è stato delegato questo Provveditorato ad eseguire per lotti successivi il progetto generale di variante di cui in precedenza ed approvare i relativi progetti di stralcio;

che in detto Ufficio dovranno essere eseguite opere di arte ai sensi delle succitate leggi n. 237 e 717;

Considerato che l'importo delle opere da eseguire supera la somma di L. 2.000.000 per cui è necessario bandire tra artisti italiani un concorso per l'ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

Visto il relativo bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio Uffici dipendenti del Ministero dei lavori pubblici in Genova.

Art. 2.

Il presente decreto con allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Genova, addì 11 giugno 1964

*Il provveditore*: CHIATANTE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1964*
*Registro n. 30 Provv. reg. OO. PP. per la Liguria, foglio n. 176*

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria bandisce un concorso fra gli artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate all'abbellimento del palazzo sopranominato, sito in via A. Finocchiaro Aprile, Genova.

Art. 2.

Descrizione delle opere:

*Opera 1ª*: (*Scultura*) - L'opera artistica da eseguire consiste in due sculture in marmo bianco chiaro (Arni Alto) a bassorilievo da eseguire sulle due colonne del diametro di mt. 1,10 e di altezza mt. 4 circa, situate nell'atrio principale alla sommità della scala d'accesso.

Attualmente nell'atrio esistono due pilastri in cemento armato a sezione rettangolare delle dimensioni di mt. 0,50 × 0,65 e quindi l'opera scultoria dovrà essere eseguita su masselli di marmo bianco chiaro (Arni Alto) che circondando i detti pilastri formeranno le colonne suddette.

*Opera 2ª*: (*Pittura*) - N. 8 dipinti ad olio con soggetto libero, su tela delle dimensioni comprese fra un minimo di metri 0,70 x 0,90 ed un massimo di m. 1,00 x 1,40.

I dipinti opportunamente intelaiati, dovranno essere completi di cornice e vetro.

Art. 3.

Ogni artista concorrente dovrà presentare, per ciascuna colonna, un bozzetto in gesso nel rapporto 1:4 dell'opera scultorea e un particolare, pure in gesso, delle dimensioni di mt. 0,50 x 0,50, riproducente, al vero, un elemento dell'opera stessa. Complessivamente pertanto dovranno essere presentati due bozzetti di colonne più due particolari. Non è ammessa la presentazione di un numero di elaborati comunque diverso da quello dianzi indicato.

Il tema da svolgere nell'opera scultorea è lasciato alla libera scelta del concorrente.

Art. 4.

Ogni artista potrà concorrere con più dipinti delle dimensioni specificate nella descrizione di cui all'art. 2. I dipinti dovranno essere firmati e dovranno essere accompagnati da una offerta di prezzi, pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 200 la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di ogni onere e spesa. Il prezzo per ciascun dipinto non dovrà comunque superare la somma di L. 150.000 (centocinquantamila). Tutte le spese per carte bollate, I.G.E., tasse, bolli, registrazione fiscale, ritenuta di legge, viaggi ecc. saranno tutte a carico dell'artista.

Dovrà altresì essere presentato un certificato di cittadinanza italiana, in bollo, e dovranno essere forniti gli estremi del luogo, data di nascita ed indirizzo del concorrente.

Art. 5.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che quella di essere in possesso della cittadinanza italiana; tuttavia i concorrenti per l'opera prima non potranno concorrere per l'opera seconda o viceversa.

Art. 6.

Gli elaborati di cui all'art. 3 dovranno portare la seguente intestazione:

« Concorso dei bozzetti dell'opera scultorea destinata al palazzo degli uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici in Genova ».

Gli elaborati, in numero di quattro, dovranno essere firmati e dovranno essere accompagnati da una dichiarazione pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 200, la quale dovrà contenere l'esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione in loco dell'ambiente in cui dovrà essere eseguita l'opera e che il compenso per l'esecuzione dell'opera stessa indicato all'art. 9 viene considerato a tutti gli effetti pienamente rimunerativo di qualsiasi onere o spesa.

Dovranno inoltre essere presentati una relazione illustrativa dell'opera, in triplice copia, con particolare riferimento agli intendimenti artistici che la hanno ispirata ed agli elementi tecnici che la caratterizzano ed un certificato di cittadinanza italiana, in bollo, e dovranno essere forniti gli estremi del luogo, data di nascita ed indirizzo del concorrente.

Se più concorrenti dovranno firmare i bozzetti dell'opera scultorea, essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo e autorizzarlo con apposita dichiarazione in bollo a rappresentarli ad ogni effetto presso questa Amministrazione.

Art. 7.

Le opere da presentare, di cui agli articoli 3 e 4, dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti al Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per la Liguria - Genova, viale Brigate Partigiane, 2, entro e non oltre le ore 12 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Le opere che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine suindicato non saranno prese in esame, ma trattenute a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Trascorso tale termine il Provveditorato non risponderà delle opere non ritirate.

Art. 8.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice emetterà validamente le proprie decisioni con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri ed a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto di chi la presiede.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria delle opere con esclusione di quelle ritenute non idonee restando precisato che l'opera scultorea che risulterà al primo posto sarà dichiarata vincitrice.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici delle opere presentate.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera scultorea che dovrà essere eseguita per il prezzo a corpo di L. 11.500.000 (lire undicimilionicinquecentomila) e con le modalità di pagamento e condizioni appresso indicate.

1) Fornitura e presentazione in opera delle due colonne in gesso, scolpite a bassorilievo, alla grandezza del vero. Le colonne saranno ovviamente formate da elementi che permetteranno un facile montaggio attorno ai pilastri in cemento armato esistenti.

2) Traduzione in masselli di marmo bianco chiaro (Arni Alto) dell'opera scultorea progettata.

3) Posa in opera degli elementi in marmo bianco chiaro (Arni Alto) formanti le due colonne, compresi i ponteggi, il fissaggio ed ogni altro onere relativo per dare l'opera completamente finita.

4) Restituzione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria - Genova, dei bozzetti nel rapporto 1:4 e dei particolari al vero, presentati al concorso, e ceduti temporaneamente all'artista vincitore, per la traduzione in marmo bianco chiaro (Arni Alto) dell'opera.

Nel prezzo suddetto si intendono compresi e compensati ogni onere e magistero per dare finita l'opera scultorea, nonchè i masselli in marmo bianco chiaro (Arni Alto) i ponteggi, i trasporti e le eventuali opere atte a salvaguardare il rivestimento, le scale e i marmi dell'atrio dell'edificio.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera scultorea è fissato in mesi dodici continui decorrenti dalla data del verbale di consegna; la penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione sarà di lire tremila.

I pagamenti verranno effettuati nel modo seguente:

alla stipulazione formale di apposita convenzione: lire 2.000.000 (lire duemilioni);

alla fornitura specificata al precedente punto 1): L. 2.000.000 (lire duemilioni);

alla ultimazione e posa in opera di una colonna: L. 3.500.000 (lire tremilionicinquecentomila);

alla ultimazione e posa in opera della seconda colonna: L. 3.000.000 (lire tremilioni);

alla restituzione dei bozzetti di cui al punto 4): L. 1.000.000 (lire unmilione).

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati al netto delle prescritte trattenute previste dal capitolato generale d'appalto e dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

La visita di collaudo avrà luogo entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione ed il pagamento delle trattenute avverrà dopo l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo.

Tutte le spese dipendenti dalla suddetta convenzione (carte bollate, I.G.E., tasse, bolli, registrazione fiscale, ritenute di legge, viaggi ecc.) saranno tutte a carico dell'artista vincitore ed esecutore dell'opera scultorea.

Detto compenso a corpo è comprensivo di ogni e qualsiasi onere.

Gli artisti concorrenti per l'opera scultorea che si classificheranno al 2° e 3° posto saranno compensati rispettivamente con L. 800.000 (ottocentomila) e L. 500.000 (cinquecentomila).

I dipinti che risulteranno ai primi otto posti saranno dichiarati vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuna delle opere presentate sia ritenuta meritevole di realizzazione, come pure nel caso di annullamento del concorso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a queste mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

Nessun compenso sarà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori delle opere non classificate.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Gli elaborati di cui agli articoli 3 e 4 rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso; trascorso tale termine l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione delle opere presentate. Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Presso l'ufficio del Genio civile di Genova, viale Brigate Partigiane, 2 potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili.

Art. 11.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

**(5769)**

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Avviso di rettifica

Nel testo del decreto ministeriale 12 dicembre 1963 relativo alla idoneità all'esercizio della professione di maestro di danza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 17 febbraio 1964, pagina n. 717, seconda colonna, al n. 6) ove è detto: « Abilitati per esame all'insegnamento di 2° grado della tecnica. », leggasi: « Abilitati per esame all'insegnamento di 2° grado alla tecnica moderna orchestica ».

Allo stesso n. 6) il primo nominativo, in luogo di: « Iscardi Maria Novella », leggasi: « Isoardi Maria Novella ».

**(5783)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 22 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1964, registro n. 1, foglio n. 120, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a tre posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, per le specializzazioni in agronomia e in frutticoltura;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a tre posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione agraria di cui al decreto ministeriale 22 novembre 1963 indicato nelle premesse, è così costituita:

*Presidente*:

Conte dott. Luigi, consigliere di Stato.

*Componenti*:

Mancini prof. Ettore, ordinario di agronomia generale nell'Università di Bologna;

Dotti prof. Francesco, ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Milano;

Carrante prof. Vincenzo, direttore della Stazione agraria sperimentale di Bari;

Lalatta prof. Filippo, direttore della Stazione sperimentale di frutticoltura di Roma.

*Segretario*:

Di Censo dott. Wladimiro, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1964

*Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1964*
*Registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 317.* — ANGELINI

**(5679)**

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 4845 e 4846 del 12 dicembre 1963, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962 nella provincia di Imperia, e sono state assegnate le condotte ai candidati dichiarati vincitori;

Visto il successivo decreto di pari numero dell'11 maggio 1964, che modifica il decreto n. 4846 succitato, con il quale, a seguito di rinuncia all'assegnazione della condotta medica di Cosio d'Arroscia da parte dei candidati che precedono nella graduatoria degli idonei il dott. Enrico Marchioni, lo stesso veniva assegnato alla condotta suddetta;

Vista la comunicazione del sindaco di Cosio d'Arroscia che con nota n. 882 dell'8 giugno 1964 fa presente che il dott. Enrico Marchioni ha dichiarato di rinunciare all'incarico;

Visto che i dottori Riggio Francesco e Antonio Toma hanno rinunciato all'assegnazione della condotta in questione;

Visto che il dott. Rosario Lombardo, che segue in graduatoria il dott. Antonio Toma, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Cosio d'Arroscia;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica dei propri decreti n. 4846 e n. 1655, rispettivamente in data 12 dicembre 1963 e 11 maggio 1964, il dott. Rosario Lombardo è assegnato alla condotta medica del comune di Cosio d'Arroscia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura di Imperia e del comune di Cosio d'Arroscia.

Imperia, addì 7 luglio 1964

*Il medico provinciale*: TRILLO

**(5622)**

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1111 del 12 febbraio 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per i posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1962;

Considerato che la condotta ostetrica del comune di Melicuccà, assegnata col precedente decreto n. 5437 del 18 giugno 1964, si è resa vacante per rinuncia;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi, per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Floccari Santa è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Melicuccà.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 3 luglio 1964

*Il medico provinciale*: BROCCIO

**(5614)**

---

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.